



► **Sergio Matteini Chiari, *Adozione nazionale, internazionale e affidamento a terzi*** ◀

Il libro di Sergio Matteini Chiari, *Adozione nazionale, internazionale e affidamento a terzi* (Giuffrè, Milano 2019, pp. 365) offre al lettore un'esposizione piana ed esaustiva degli istituti, e delle connesse questioni interpretative, che sono oggetto del testo, come richiamate nel titolo.

L'autore, ora magistrato in quiescenza, ha maturato diretta esperienza della giurisdizione minorile per essere stato Presidente del Tribunale per i minorenni di Perugia; tratta quindi della materia per un verso fornendo riferimenti aggiornati che derivano dal suo approfondimento di studioso, per altro verso avendo ben a mente una trama di questioni ed opzioni interpretative che proprio nel quotidiano lavoro giudiziario si presentano all'interprete e che la storia della giurisdizione minorile consegna anche al presente.

Di qui una caratteristica dell'opera senza dubbio rilevante che si traduce nella capacità di tenere assieme e coniugare l'esame dei singoli istituti, condotto in maniera sistematica ed esposto con una tecnica analitica che facilita la lettura anche a chi si accosta alla materia per la prima volta, unitamente all'inserimento di alcune digressioni capaci di dar conto della struttura aperta e dell'intrinseca controvertibilità delle disposizioni normative e delle diverse opzioni interpretative maturate nel tempo.

In questo modo, la lettura fornisce conoscenze essenziali ed al tempo stesso allena il lettore a ragionare in termini problematici su una materia di tanta complessità.

In altri termini, incrementa le conoscenze ed allena al ragionamento.

Appartiene alla tecnica espositiva chiara del volume la partizione consolidata nei capitoli dedicati all'affidamento dei minori a terzi, ai presupposti della dichiarazione di adottabilità e nel provvedimento di adozione, ai rimedi impugnatori, all'istituto dell'adozione in casi particolari, all'adozione internazionale e all'adozione di persone maggiorenni; questa struttura guida il lettore nello studio su un percorso collaudato di conoscenza della materia, illustrando in maniera piana e quasi didascalica i diversi istituti giuridici e fornendo anche riferimenti aggiornati alla giurisprudenza di legittimità nazionale ed a quella delle Corti europee, in specie quella di Strasburgo.

Questo primo, essenziale livello di lettura si interseca però con un secondo piano, come già detto volto a problematizzare gli istituti giuridici e rifuggire automatismi interpretativi; un profilo questo che viene certamente apprezzato dal lettore che ha già acquisito dimestichezza con questi temi e che, conoscendo le potenzialità insite ad istituti giuridici costruiti spesso con tecniche di normazione “a clausola generale”, è abituato a confrontarsi con la necessaria diversità delle opzioni.

Merita di essere segnalato questo secondo piano di lettura laddove, per esempio, consente di soffermarsi sul tema dell'accesso ad informazioni riguardanti l'origine dell'adottato e l'identità dei genitori biologici, cui è dedicato l'intero cap. 7, oppure quando espone le diverse scelte che la giurisprudenza ha praticato sui modelli di adozione sulla questione del mantenimento dei rapporti del minore adottato con i familiari (rispettivamente al cap. 5.16 sull'adozione aperta ed al cap. 4.12 sull'adozione cd. mite), o ancora quando mette a confronto le tesi che si sono formate sulla locuzione “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” di cui alla lett. d) dell'art. 44 nel caso di unione omoaffettiva (il tema viene approfondito alle pp. 259-276).

Un altro profilo emerge dalla lettura del testo, rispecchiando in maniera fedele l'evoluzione che questa materia ha vissuto, e talvolta subito, nell'arco dell'ultimo decennio: si tratta della sua accentuata internazionalizzazione.

Con questo termine si vogliono qui intendere due aspetti, non sovrapponibili ma comunque tra loro molto intrecciati.

Il primo riguarda il sistema delle fonti e, soprattutto, l'accentuato peso che sulla materia familiare ha assunto il cd. “dialogo tra le Corti”, soprattutto innescato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull'art. 8 della Convenzione Edu, che ha avuto un ruolo particolarmente penetrante nella materia minorile, anche per la recezione che ne ha assicurato la giurisprudenza di legittimità nazionale.

Dell'accentuata complessità del sistema delle fonti nell'ultimo decennio dà conto il libro sia in una specifica sezione (al cap. 1 la quarta) dedicata alla Cgue ed alla Corte Edu, sia nei frequenti richiami alla giurisprudenza europea che compaiono, anche nel confronto con la giurisprudenza nazionale, al confronto con i singoli istituti esaminati.

Il secondo aspetto riguarda invece la stessa “internazionalizzazione” dei singoli istituti, dovuta alla crescente presenza nel tessuto sociale nazionale della popolazione di origine straniera, per altro in una quota rilevante ormai pienamente cittadini.

Di questa nuova realtà si tiene conto nel testo, per esempio al cap. 3 interamente dedicato all'istituto della kafala e quindi alla categoria degli istituti a protezione del minore, certamente più ampia della classica partizione del diritto interno tra affidamento ed adozione, oppure nella trattazione del tema del riconoscimento di provvedimenti stranieri in materia di adozione (al p. 10 del cap. 9), anche questo risultato di un'accentuata mobilità della popolazione e del numero crescente di coppie di diversa nazionalità, ove si sono anche nel passato recente registrate incertezze, e talvolta commistioni improprie, tra l'istituto dell'adozione internazionale e quello dell'adozione “nazionale” straniera.

Anche su questi ultimi aspetti il libro dimostra di saper tenere insieme la ricognizione dei punti fermi della materia con la problematizzazione dei suoi possibili sviluppi.

*Claudio Cottatellucci**

* Magistrato.

► **Franco Prina, *Gang giovanili, il Mulino* (Collana *Farsi un'idea*), Bologna 2019 ◀**

Franco Prina, l'autore di *Gang giovanili*, è figura nota da decenni, in vari ambiti, a chi si occupa di minori, in particolare adolescenti. Docente di sociologia giuridica e della devianza all'Università di Torino, non ha certo, fin dall'inizio, puntato unicamente al settore accademico e ha rivolto il proprio impegno alla formazione nel senso più ampio del termine e alle esperienze sul campo, fra cui è d'obbligo ricordare quella di giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Torino. Un obbligo che per il sottoscritto, che in quegli anni operava negli uffici giudiziari minorili torinesi, è anche un piacere perché Franco Prina, svolgendo quel compito, ha certamente dato molto a chi lavorava a contatto con lui e alla qualità del lavoro con i ragazzi.

Passiamo, adesso, a *Gang giovanili*, un testo (di 136 pagine e del costo di 11 euro) che il Mulino ha pubblicato, nell'autunno 2019, nella Collana *Farsi un'idea*, denominazione già indicativa.

Nell'introduzione l'autore spiega di aver posto al centro di questo agile testo alcune domande "semplici" sulle bande giovanili, puntando a risposte funzionali alla prevenzione e al contrasto efficace, soprattutto per quanto le bande «producono in termini di vittimizzazione di tante persone, danni di vario genere, insicurezza. Ma anche per gli stessi protagonisti, le cui vite sono spesso costrette in orizzonti di paura, violenza, assenza di prospettive»¹.

Nel saggio si cerca anzitutto di fare chiarezza sul piano terminologico (e così si scopre che *baby gang* è espressione usata solo in Italia) e si sottolinea l'importanza di definizioni corrette e del contrasto alle generalizzazioni, anticamera di allarmismi fuori misura, e alle semplificazioni, poiché il fenomeno va considerato da più punti di vista e senza confondere le forme, molto varie, in cui si manifesta, in particolare al di là e al di qua dell'Atlantico. Prina spiega che *gang* è un termine che andrebbe riferito alle organizzazioni, soprattutto americane, di maggior dimensione e rilievo, mentre per l'Italia e paesi vicini ad essa è preferibile parlare di "banda giovanile" o *street band*; tenendo conto, comunque, dell'esistenza pure di "gruppi giovanili di strada" a cui vanno riconosciute valenze anche diverse da quelle puramente devianti.

Che non si tratti di distinguo meramente classificatori risulta chiaro già dal primo dei quattro capitoli del testo: *Le cronache italiane raccontano*. Un racconto che, nelle pagine del libro, spazia, con sintesi efficace, da Napoli a Torino, Milano, Genova e alla provincia italiana, segnalando sempre le specificità locali, assai variegate, e segnalando altresì – dato, questo, che si ritrova in tutto il saggio – le ricadute negative di una certa enfasi giornalistica e, in generale, mediatica. Esplicita, poi, la preoccupazione dell'autore per la crescente intolleranza verso gli stranieri, specialmente giovani, e l'esaltazione delle politiche securitarie.

Il capitolo successivo, *Conoscere e spiegare*, si apre con un'interessante carrellata sulle origini storiche del fenomeno e le principali manifestazioni di esso, nel corso dei secoli (dall'Ottocento) e poi dei decenni a noi più vicini, negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Francia. Nel seguito l'autore si addentra in un discorso via via più approfondito che tocca ancora la questione definitoria quale passaggio, con altri, di un percorso indispensabile per cogliere senza equivoci e sovrapposizioni le differen-

1. Cfr. p. 12 del testo qui recensito.

ze di struttura e operatività dei vari gruppi e le ragioni alla base delle risposte istituzionali nei vari paesi, americani ed europei.

Nei paragrafi finali di questo che è il più “tecnico” dei capitoli del libro l'autore analizza i fattori alla base del formarsi e dell'agire delle bande, muovendo dagli scenari sociali più ampi a quelli via via più circoscritti, fino all'ambito della scelta individuale di aderire a una banda.

Il terzo capitolo, intitolato *Chi sono, perché lo fanno, cosa pensano*, è particolarmente interessante anche perché il discorso viene svolto con riferimento alla specifica e attuale realtà italiana. Realtà, spiega l'autore, complessa da analizzare anche perché, per un insieme di ragioni, «quantificare con precisione la diffusione e l'andamento nel tempo del fenomeno gang o bande nel nostro paese è, di fatto, impossibile»².

Pur con questa premessa, la successiva analisi delle statistiche e delle forme concrete in cui si manifestano, da noi, le scelte individuali e l'operatività delle bande – le cui caratteristiche sono molto varie e, in certi casi, più esteriori che nel segno di un'effettiva pericolosità – evidenzia come, nei fatti, l'adesione a una banda o a un gruppo di strada costituisca, in certi contesti e momenti, la risposta a bisogni profondi. Il discorso è arricchito da riferimenti a questioni di genere (il ruolo delle ragazze), alle piazze virtuali (social networks), alle rappresentazioni letterarie, filmiche e giornalistiche.

Nel quarto capitolo l'autore affronta il tema, cruciale, delle *risposte istituzionali e sociali*.

Prima mette in guardia, anche sulla scorta di dati ed esiti concreti, da formule e ricette “risolutive”, sostanzialmente semplicistiche e generalmente inefficaci, segnala effetti controproducenti nella misura in cui i giovani si sentono vittime di trattamenti ingiusti e discriminatori, quando non apertamente violenti, e svolge una considerazione di fondo nel senso che «le bande sono conseguenza di carenze strutturali che concernono tutti e che occorre colmare, non limitandosi alla mera repressione»³.

Parlando dell'Italia (dove, ricorda, non c'è una definizione giuridica di banda e, comunque, il fenomeno si presenta in termini meno gravi che altrove, anche se l'immagine proposta dai media è costantemente allarmante), l'autore svolge, in particolare nelle pagine 121-131, considerazioni conclusive che qui non è possibile né opportuno sintetizzare/anticipare, ma il cui taglio è concreto, nient'affatto sfiduciato e volto a sottolineare quanto fattibile (e quanto, comunque, andrebbe fatto) a livello di agenzie educative, singoli (operatori, educatori), passando da buone prassi a *progettualità estese che assumano valenza “politica”*. Anche perché – e sono i titoli degli ultimi due paragrafi del capitolo – *prevenire è possibile e dalle bande si esce*.

Il libro si chiude con qualcosa di più di una mera bibliografia. *Per saperne di più* contiene in poco più di quattro, dense, pagine tutto quanto serve per documentarsi ulteriormente, ad ogni livello e rispetto ai molti temi e sottotemi, su un fenomeno di cui si parla molto ma, spesso, male o comunque non correttamente.

Ennio Tomaselli*

2. Ibidem, p. 74.

3. Ibidem, p. 117.

* Magistrato in pensione. Già giudice, procuratore minorile e sostituto procuratore generale a Torino.

► Alice Margaria, *The Construction of Fatherhood* ◄

Con *The Construction of Fatherhood. The Jurisprudence of the European Court of Human Rights* (Cambridge University Press, Cambridge 2019), Alice Margaria⁴ affronta una tra le questioni socio-giuridiche più attuali degli ultimi tempi, identificabile nell'evoluzione del concetto di paternità. Ed in particolare, la studiosa indaga e approfondisce le modalità attraverso le quali la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sta rispondendo alle mutevoli pratiche e idee di paternità, al fine di porre in luce quali siano oggi le caratteristiche socio-giuridiche che rendono un individuo padre legale.

Il testo, quindi, si pone in assoluta continuità con il precedente lavoro dell'autrice⁵ (nel quale oggetto dell'indagine erano, più in generale, le nuove forme di filiazione e genitorialità), in quanto anche in questo caso il *macro* tema di riferimento è individuabile nel processo di mutamento ed evoluzione delle realtà familiari. Tuttavia, nel lavoro di ricerca di cui si parla, *in primis*, si prende in considerazione un campo di indagine di gran lunga più circoscritto rispetto a quello precedente e, *in secundis*, da un punto di vista più metodologico, la giurisprudenza che viene analizzata è, in questo caso, unicamente quella dei giudici di Strasburgo. Ciò che intende fare la ricercatrice, infatti, è, nello specifico, esplorare le reazioni della Cedu al cambiamento del concetto di paternità e l'effettiva capacità dei giudici di Strasburgo di distaccarsi dal tradizionale concetto di *fatherhood* (identificabile nella situazione dell'uomo eterosessuale, coniugato con la madre del minore, con un legame genetico con lo stesso e *breadwinner*).

Da un punto di vista strutturale, il lavoro di ricerca è suddiviso in sette capitoli. I primi due, indubbiamente di carattere più generale, concernono, rispettivamente, il rapporto tra la legge e la paternità e tra quest'ultima e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Le sezioni che seguono, invece, rappresentano il reale "cuore" dello studio in esame. Ed infatti, ognuna di esse è dedicata alla trattazione di una *key area*, nell'ambito della quale sono state, negli anni, sollevate questioni riguardo la concezione socio-giuridica di *fatherhood*. E quindi: il capitolo tre è dedicato all'evoluzione (e frammentazione) della paternità nell'ambito delle tecniche di riproduzione medicalmente assistita e della *surrogacy*, il quarto esamina l'ambito delle famiglie ricomposte e la relazione tra la paternità e la *crisis of marriage*, il quinto analizza l'interessante tematica della conciliazione e della diversa ripartizione tra lavoro di cura e lavoro retribuito nell'ambito dei nuclei familiari odierni e, infine, la sesta parte dello studio indaga la paternità nell'ambito delle coppie omosessuali. A chiusura del volume, troviamo poi una riflessione conclusiva sulla "costruzione" della paternità da parte della Corte Edu.

Non sarà possibile fornire un pieno riscontro della ricchezza dell'opera analizzata. In ogni caso, ciò che accomuna tutte le sezioni sopra menzionate è che, in ognuna di esse, l'autrice, attraverso una magistrale attività di analisi della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, mira ad evidenziare come i giudici di

4. Alice Margaria è ricercatrice nel Dipartimento "Law and Anthropology" del Max Planck Institute for Social Anthropology di Halle.

5. A. Margaria, *Nuove forme di filiazione e genitorialità. Leggi e giudici di fronte alle nuove realtà*, il Mulino, Bologna 2018.

Strasburgo attribuiscono ancora una non trascurabile rilevanza alla *conventional fatherhood* e reagiscono alla frammentazione della paternità soppesando in maniera differenziata i diversi indici per l'attribuzione della stessa (si pensi, per esempio, al legame genetico e a quello cd. "sociale"), a seconda che ci si trovi o meno in un contesto "tradizionale".

Si faccia per esempio riferimento ad una delle aree tematiche analizzate, ossia quella concernente il rapporto tra paternità, tecniche di procreazione medicalmente assistita e *surrogacy*. In tale sezione, infatti, Alice Margaria pone efficacemente in luce come l'indice della "cura", e quindi del legame sociale tra minore ed "aspirante" padre, viene preso in considerazione dai giudici di Strasburgo solo in quelle fattispecie concrete, in cui si è in presenza di un contesto, come accennato prima, "tipico".

Uno degli esempi che ci fornisce l'autrice è il confronto tra le due celebri pronunce Cedu *Menesson e Labasse c. Francia*⁶ e *Paradiso e Campanelli c. Italia*⁷. Come è noto, si tratta di due casi simili di maternità surrogata effettuata all'estero, in cui, tuttavia, era presente in un caso e difettava nell'altro il legame biologico tra i nati e i genitori di intenzione. In tali sentenze, i giudici di Strasburgo hanno sottolineato che tale legame rappresenta ancora una base essenziale per l'attribuzione del *paternal status*.

In *The Construction of Fatherhood*, Alice Margaria conferma una spiccata abilità di analisi critica della giurisprudenza, in particolare di quella di rango internazionale e sovranazionale. Ed inoltre, specialmente nella stimolante sezione riguardante la conciliazione tra lavoro di cura e lavoro retribuito all'interno dei nuclei familiari, un'ottima capacità di fornire un taglio assolutamente interdisciplinare alle proprie analisi, caratteristica fondamentale per le tematiche di cui si tratta.

Marta Mantione*

► **Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, *La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: conquiste e prospettive a 30 anni dall'adozione*** ◀

In occasione del trentennale della Convenzione, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha curato il volume *La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: conquiste e prospettive a 30 anni dall'adozione* accessibile *online* a questo indirizzo:

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: conquiste e prospettive a 30 anni dall'adozione.

Nel ricordare che la Convenzione rappresenta il primo strumento internazionale vincolante sui diritti delle persone di minore età, viene in apertura precisato che «la Convenzione ha avviato una vera e propria "rivoluzione culturale", elevando la persona di minore età da oggetto di protezione a soggetto titolare di diritti, deter-

6. *Menesson e Labasse v. Francia*, ric. n. 6594/11, 26 giugno 2014.

7. *Paradiso e Campanelli c. Italia*, ric. n. 25358/12, 24 gennaio 2017.

* Dottoranda presso l'Università degli studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di dottorato in Diritto, Persona e Mercato.

minando una rottura con il passato e gettando solide basi per costruire una “nuova” identità del minore, nuovo soggetto di diritto, attivo, partecipe, che va ascoltato, informato e rispettato»⁸.

Il volume è articolato in due parti. La prima, dedicata alla dimensione esterna, prende in considerazione l'importanza della Convenzione nel quadro internazionale e dell'Unione europea: la Convenzione nel sistema delle Nazioni Unite da cui origina, il suo rapporto con altre Convenzioni adottate nell'ambito del Consiglio d'Europa (in particolare la Cedu e le Convenzioni di Lanzarote e di Istanbul); la Convenzione come parametro di riferimento, talora menzionato in modo esplicito, ai fini dell'interpretazione ed applicazione di atti normativi dell'Unione europea e la “codificazione” della Convenzione negli atti dell'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali.

La seconda parte, rivolta al versante interno, si apre con un'analisi del quadro nazionale entro cui la Convenzione si è prima inserita e poi sviluppata, per proseguire con riflessioni volte ad approfondire i principi enunciati dalla Convenzione e ad analizzare i diritti (sia sostanziali, sia procedurali) riconosciuti alle persone di età minore nel settore della giustizia civile e penale.

Il volume, accanto ai saggi di autorevoli studiosi del mondo accademico, raccoglie altresì i contributi dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (Easo) e del Segretario generale e del primo segretario della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato.

In chiusura, un approfondimento dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, chiamata a salvaguardare e promuovere, in Italia, l'effettiva e corretta applicazione della Convenzione, evidenzia le competenze, i punti di forza e le fragilità dell'istituzione.

Non sorprendentemente, in molti dei saggi raccolti nel volume assume un ruolo centrale il principio del “superiore interesse del minore”.

Che, per usare le parole di un'autrice⁹, la ricezione di tale principio nell'ordinamento italiano sia la storia di un “successo”, sembra testimoniato dalla frequenza dei richiami da parte della dottrina e della giurisprudenza. Tuttavia, la stessa autrice evoca il sospetto che tale principio finisca con lo svolgere spesso una funzione meramente declamatoria. D'altra parte l'esigenza di un ulteriore lavoro ai fini di un più effettivo recepimento nel nostro ordinamento è testimoniata anche dalle Osservazioni conclusive del 2019 al rapporto periodico relativo all'attuazione della Crc in Italia, in cui il Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha raccomandato, tra l'altro, di mettere a punto «procedure e criteri che siano di indirizzo per tutti i professionisti competenti nel determinare in ogni ambito quale sia il superiore interesse del minore e nel dare ad esso il dovuto peso come considerazione prioritaria, in particolare in relazione ai minorenni non accompagnati o separati arrivati nello Stato parte»¹⁰.

8. F. Albano, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

9. E. Lamarque, *I best interests of the child*, contributo interno al volume.

10. Richiama espressamente il contenuto del paragrafo 16, lettera b), delle Osservazioni conclusive del 2019 al rapporto periodico relativo all'attuazione della Crc in Italia il contributo del Segretario generale e del Primo Segretario della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale, *La Crc e i lavori della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato nel settore della protezione delle persone di minore età*.

Nello stesso volume emerge peraltro come tale principio si presti a due letture non omogenee, testimoniate dalle stesse diverse traduzioni dell'originale espressione inglese (*Best interests of the child*): da un lato il "migliore" fra gli interessi/esigenze/bisogni del bambino o l'adolescente, nella ricerca della soluzione migliore (tra tutte quelle possibili), senza necessariamente pretermettere in tale ricerca la considerazione degli interessi di altre persone o le esigenze proprie della società; dall'altro l'interesse del minore visto come necessariamente "superiore", e dunque prevalente su qualunque altro interesse possa con esso entrare in conflitto.

Un ruolo importante per restituire una dimensione concreta al superiore interesse del minore sembra doversi riconoscere al diritto ad essere ascoltato.

L'articolo 12 della Convenzione precisa che alla persona di minore età va riconosciuta la possibilità «di essere ascoltata in tutti i procedimenti giudiziari e amministrativi che la riguardano, direttamente o tramite un rappresentante o un organo appropriato» ma impegna, più in generale, gli Stati a garantire alla persona di minore età il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni «in tutte le questioni che la riguardano».

A partire da tale espressione ha preso corpo il riconoscimento al minore di età di un diritto di partecipazione, di per sé non espressamente menzionato dalla Convenzione. L'ascolto (che suggerisce in qualche modo un ruolo passivo) viene sostituito dalla partecipazione: con tale termine si descrivono «quei processi continui che prevedono sia lo scambio di informazioni sia il dialogo tra i bambini o gli adolescenti e gli adulti, fondati sul rispetto reciproco, volti ad attribuire il "giusto peso" alle opinioni dei minori»¹¹. E ciò anche nel rispetto del "superiore interesse" del minore, posto che «chi deve assumere una decisione che riguarda la vita di un bambino e ancor più di un adolescente non può essere in grado di individuare la soluzione migliore per lui se prima non lo ascolta e tiene adeguatamente in conto la sua opinione»¹².

Si auspica dunque che, in linea con le indicazioni del Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, possa essere riconosciuto un crescente spazio a un intervento attivo del minore anche nei processi decisionali, politici e legislativi pertinenti, «sia come singolo sia come soggetto inserito in un gruppo più vasto: da una classe scolastica a un gruppo locale, regionale o addirittura nazionale oppure la categoria delle bambine, dei disabili, e così via»¹³.

Antonella Ferrero*

► Istruzione e inclusione nella scuola italiana, tra ideali e criticità ◀

Il testo, a cura di Giuditta Matucci, *Diritto all'istruzione e inclusione sociale. La scuola "aperta a tutti" alla prova della crisi economica* (FrancoAngeli, Milano 2019, pp. 419) raccoglie contributi di vari autori sul complesso e sempre

11. R. Clerici, *Il diritto all'ascolto e i diritti di partecipazione*, contributo interno al volume.

12. E. Lamarque, *I best interests of the child*, cit.

13. R. Clerici, *Il diritto all'ascolto e i diritti di partecipazione*, cit.

* Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

attuale tema del diritto all'istruzione e dell'inclusione scolastica nella scuola italiana¹⁴.

Il filo conduttore è la Costituzione. Si indaga, infatti, come i Padri costituenti intesero e delinearono il diritto all'istruzione, e come le riforme legislative e gli interventi della giurisprudenza costituzionale e ordinaria facciano largo uso della Carta fondamentale per attuarlo. Emerge, innanzitutto, la rivoluzione copernicana attuata dalla Costituzione del 1948, che non considera più la persona nell'ottica individualista, propria dello Stato liberale, ma in quella inclusiva dello Stato sociale, in forza dei valori della solidarietà e dell'eguaglianza previsti negli articoli 2 e 3 della Costituzione: di qui lo Stato diventa garante di un diritto all'istruzione "aperto a tutti" (art. 34 Cost.).

Il testo si segnala all'attenzione dei lettori di *Minorigiustizia* per l'approccio interdisciplinare (non sempre – lamentabilmente – coltivato dai giuristi) e per la scelta di focalizzarsi su due assi tematiche trasversali al diritto all'istruzione: l'accesso alla stessa da parte di soggetti vulnerabili o a rischio di vulnerabilità (disabili, stranieri, ragazzi in condizioni di disagio economico e sociale, ragazzi Lgbt) e poi il limite delle risorse disponibili nell'implementazione dei cosiddetti diritti "sociali".

La scuola, per esempio, deve ovviamente aprire le porte alle persone disabili, per le quali la giurisprudenza della Corte costituzionale ha specificamente sancito che proprio il profilo dell'integrazione/inclusione debba essere prioritariamente considerato, a prescindere dal rendimento scolastico. Non solo, la scuola diventa sede di incontro di diverse culture: in Italia, gli alunni di origine straniera sono 826.000, circa undicimila in più rispetto all'anno precedente secondo uno studio dell'Ufficio Statistica del Miur del 2018, e ciò richiede senz'altro agli insegnanti una professionalità tale da adempiere compiti non solo didattici ma anche etici ed educativi. Nell'offerta formativa degli studenti, la scuola di oggi deve ricomprendere, infatti, il rispetto dell'identità personale e sessuale di ciascuno. Inoltre, la scuola deve garantire sostegno ai minori con famiglie inadeguate o che attraversano difficoltà profonde. In quest'ottica, nel loro capitolo, Marco Chistolini e Carla Luisa Miscioscia suggeriscono agli insegnanti di prestare "attenzione alla complessità delle diverse situazioni, senza appiattimenti in categorie precostituite e pregiudizievoli, conoscendo e riconoscendo invece le peculiarità dei due istituti di protezione dei bambini che frequentano la scuola, sapendole affrontare in modo responsabile" ed essendo in grado di cogliere "le risorse cognitive ed effettive dei bambini" (p. 357).

D'altro canto, gli obiettivi che il diritto all'istruzione si prefigge devono fare i conti con gli oneri finanziari che ne derivano e le risorse disponibili. Certo, con specifico riferimento al diritto all'istruzione di studenti con disabilità, la Corte costituzionale, con sentenza n. 275/2016, ha fatto applicazione della teoria della c.d. "gerarchia mobile fra i diritti", attraverso cui si è sancito che i servizi di trasporto e assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili non possono essere subordinati alle risorse disponibili, perché il diritto all'istruzione rientra tra i diritti fondamentali della persona. Tuttavia, nel suo capitolo, Giuseppe Eduardo Polizzi sottolinea come la giurisprudenza della Corte costituzionale (e lo stesso legislatore nella legge

14. Vengono riportate nel libro le relazioni del Convegno "Istruzione scolastica e promozione sociale. La scuola inclusiva ai tempi della crisi", tenutosi a Pavia nei giorni 24 e 25 gennaio 2019.

n. 1859/1962) “qualifi(chino) come ‘interesse pubblico’ coperto dalla norma sulla gratuità, da cui consegue l’assunzione del servizio e la sua organizzazione in capo al bilancio dello Stato, solamente la prestazione essenziale, ovverosia di insegnamento intesa come messa a disposizione degli ambienti scolastici, del corpo insegnante e di tutto ciò che direttamente inerisce a tali elementi organizzativi, escludendo le prestazioni accessorie” (p. 155). Tuttavia, per rendere effettivo l’ideale costituzionale della scuola “aperta a tutti” occorrerebbe che la dimensione della gratuità venisse estesa anche ad altre prestazioni (per esempio i libri di testo o il trasporto) non solo per soggetti con disabilità, ma in ogni situazione di svantaggio. A tal fine, sarebbe auspicabile che lo Stato investisse maggiormente nella scuola, poiché, come afferma anche Anna Maria Poggi, l’istruzione scolastica risulta essere uno strumento assai incisivo anche per combattere la disuguaglianza sociale e la povertà.

In conclusione, dunque, il testo evidenzia come solo attraverso l’inclusione sociale si possa raggiungere l’obiettivo della scuola “aperta a tutti”, previsto nella nostra Carta costituzionale: nel suo capitolo Lorenza Violini scrive “quanto più saremo in grado di accogliere le diversità più plateali (quali, per esempio, la diversità culturale, la diversità di abilità e altro) e – nello specifico ambito dell’istruzione – di strutturare la scuola in modo da rispondere ai bisogni specifici che originano proprio dal pluralismo e dalla diversità, tanto più, secondo me, e secondo molti, la scuola sarà davvero inclusiva” (p. 419).

*Joëlle Long, Sofia Albano**

* Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino.